



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 926 del 2012, proposto da:
-----, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Novara, con domicilio eletto presso
Anna Novara in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 169;

contro

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma del 14.12.2011 e notificato in pari data con il
quale veniva revocato il permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2012 il dott. Alessandro
Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'odierno ricorrente, cittadino extracomunitario presente in Italia con regolare permesso di soggiorno per "lavoro subordinato stagionale", alla scadenza dello stesso ne ha chiesto il rinnovo modificandone il titolo in "lavoro subordinato" (non stagionale).

La domanda è stata respinta con provvedimento del Questore di Roma in data 14 dicembre 2011. L'atto è motivato, in sostanza, con la considerazione che l'art. 24, comma 4, del t.u. n. 286/1998 prevede bensì la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale (permanente) subordinatamente però alla condizione che il lavoratore interessato abbia fatto rientro in patria alla prima scadenza; in pratica, che si trovi in Italia per il suo secondo permesso stagionale e non per il primo. Questa condizione non si verificava nella fattispecie. Donde il diniego del permesso richiesto.

Deduce il ricorrente la illegittimità del procedimento sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la rinnovazione/conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e in particolare se, per consentire tale rinnovazione/conversione, sia necessario che il lavoratore sia previamente rientrato in patria.

L'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) prevede per i lavoratori stranieri - già precedentemente entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente nel Paese di origine alla scadenza del periodo fissato - il diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva nonché, "qualora se ne verificano le condizioni", la possibilità di convertire il proprio titolo di permanenza.

L'art. 38 del regolamento attuativo del citato Testo Unico (D.P.R. 31.8.1999, n. 394) specifica che la conversione di cui trattasi può avere luogo nei limiti delle quote, di cui al successivo art. 29, in presenza di tutti i previsti requisiti e alle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento.

La Questura ha inteso tali disposizioni nel senso che in mancanza del previo ritorno in patria il permesso di soggiorno non possa essere rilasciato.

Sul punto, il ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare il dato fattuale relativo all'intervenuto inserimento lavorativo e sociale del ricorrente.

Osserva il Collegio come in materia di conversione del permesso di lavoro stagionale la giurisprudenza amministrativa non sia univoca.

Secondo alcune pronunce, gli artt. 24 comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e 38, commi 2 e 7 del D.P.R. n. 394/1999 vanno intesi nel senso che la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è consentita solo per i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, e ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 07 dicembre 2006, n. 7198)

Non sarebbe possibile, dunque, la conversione di un permesso di soggiorno, già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma il lavoratore stagionale dovrebbe sempre rientrare nel suo Paese d'origine, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello stagionale, previa autorizzazione al reingresso in Italia ed autorizzazione della direzione provinciale del lavoro competente ai fini della

richiesta conversione, pur sempre nel rispetto delle quote di flusso annuale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 marzo 2010 , n. 526).

Di contro, secondo altro orientamento, l'art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l'anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010 , n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706).

La sezione si è già pronunciata in tale ultimo senso, (v. sent. n. 5456 del 2011), tenuto conto della lettera del citato art. 24 nonché di quanto prevede l'art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 .

Il comma 4, dell'art. 24, prima parte, infatti, menziona espressamente il rientro nello Stato di provenienza solo al fine del conseguimento del diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Nel secondo periodo, invece, la norma prevede in via generale che il lavoratore stagionale possa “convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni”, senza ribadire la necessità del rientro in patria a questi fini.

La norma sembra pertanto semplicemente richiamare sul punto quanto previsto in via generale dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98, secondo il quale in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere dato rilievo ai “nuovi elementi sopraggiunti” nel frattempo.

E' da ritenere pertanto che anche l'art. 37 del D.P.R. n. 394/1999, trattandosi di norma regolamentare attuativa, debba essere interpretato in questi termini.

Ancor più nell'ipotesi in cui il cittadino extracomunitario abbia – come nel caso di specie – dimostrato la concreta possibilità di ottenere un contratto di lavoro subordinato si dovrebbe affermare che solo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale (ottenuto dopo il ritorno dello straniero nello Stato di provenienza ed il nuovo ingresso nel territorio italiano) possa essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato mentre una tale distinzione - tra primo e secondo permesso di lavoro stagionale - non trova alcuna logica giustificazione.

Inoltre, non si vede perché il lavoratore extracomunitario non possa immediatamente ottenere la conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato ma dovrebbe invece, alla scadenza del primo permesso, comunque rientrare in patria per poi nuovamente tornare in Italia, col rischio più che evidente di perdere il lavoro appena ottenuto.

In conclusione, dunque, ad avviso del Collegio, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato non può essere rigettata a causa del mancato previo rientro in patria dello straniero richiedente né, del resto, può incidere sulla legittimità dell'originario permesso di soggiorno l'intervenuta modifica del rapporto di lavoro, essendo prevalente il dato sostanziale della permanenza dell'attività lavorativa in capo al ricorrente al fine della positiva valutazione della istanza dallo stesso avanzata, non risultando il ricorrente avere alcuna condanna ostativa ovvero valutazioni incidenti sulla complessiva personalità.

Va invece ribadito – come ha fatto di recente il Consiglio di Stato - che la possibilità di conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o

indeterminato debba soggiacere comunque ai limiti derivanti dalle quote di accesso, annualmente definite con D.P.C.M., da considerarsi presupposto per il rilascio di qualsiasi permesso di soggiorno (Consiglio Stato , sez. VI, 03 maggio 2010 , n. 2498).

In questi termini, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l'Amministrazione di riprovedere sull'istanza.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto del menzionato contrasto di giurisprudenza sulla questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui alla motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)